

CO.RE.COM. CAL/EC

DETERMINA DIRETTORIALE N.321 DEL 15-07-2016

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA
(Autolitano xxxx / Tim – Telecom Italia xxx – utenza n. xxxxx)

IL DIRETTORE

VISTI:

la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'art. 1, comma 6, lett. a), n. 14;

l'art. 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, "Codice delle comunicazioni elettroniche";

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 173/07/Cons, "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" ed, in particolare, l'art. 19, comma 6, che così recita: *"la definizione delle controversie di modesta entità, che hanno ad oggetto prestazioni di natura pecuniaria o commerciale di valore non eccedente 500,00 (cinquecento/00) euro alla data in cui l'Autorità riceve la domanda, senza computare eventuali interessi, diritti fissi e spese, è delegata al Direttore, salvo nei casi di straordinaria rilevanza regolamentare, giuridica o tecnica, che possono essere rimessi alla decisione dell'Organo Collegiale"*;

il Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori, adottato con delibera n. 73/11/CONS. del 16 febbraio 2011;

la legge della Regione Calabria 22 gennaio 2001, n. 2, "Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni- Co.Re.Com" e successive modifiche. ed integrazioni;

l'Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il Co.Re.Com. Calabria, in data 16 dicembre 2009 ed, in particolare, l'art. 4, comma 1, lett. e);

DATO ATTO della deliberazione Co.Re.Com. Calabria n. 234 del 17 luglio 2014, con cui il Comitato ha conferito al Dirigente, Avv. Rosario Carnevale, la delega all'adozione dei provvedimenti di definizione delle controversie di modesta entità, aventi ad oggetto prestazioni di natura pecuniaria o commerciale di valore non eccedente i 500,00 (*cinquecento/00*) euro, ai sensi dell'art. 19, comma 7, del Regolamento (Allegato A) della delibera n. 173/07/Cons, sopra citata;

RICHIAMATO il punto III.5.5. dell'Allegato alla delibera AgCom 276/13/CONS "Linee guida in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche", secondo cui: "*al fine di determinare il valore della controversia per l'applicazione della procedura semplificata di cui all'art. 19, comma 7, si avrà riguardo al valore del decisum, e non di quanto dichiarato all'atto dell'istanza. Pertanto, seppure l'utente chieda una somma superiore come indennizzo per il disservizio subito, se l'importo effettivamente liquidato è inferiore ad euro cinquecento, si provvederà con determina direttoriale*";

VISTA l'istanza, acquisita al prot.n. 56442 del 17 dicembre 2015, con cui il ricorrente in oggetto, ha chiesto l'intervento di questo Co.Re.Com. per la definizione della controversia in essere con la Società in epigrafe, ai sensi degli artt. 14 e ss. del Regolamento (Allegato A) della delibera n. 173/07/Cons, di seguito "Regolamento";

VISTA la nota del 22 dicembre 2015 prot. n. 57300, con cui il Responsabile del procedimento ha comunicato alle parti, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento, l'avvio del procedimento finalizzato alla definizione della predetta controversia;

VISTA la nota del 14 gennaio 2016 con cui il ricorrente ha prodotto la propria memoria difensiva nel termine di cui all'art. 16, comma 2, del Regolamento;

VISTA la nota del 19 gennaio 2016 con cui la Società resistente ha prodotto la propria memoria difensiva nel termine di cui all'art. 16, comma 2, del Regolamento;

VISTE le controdeduzioni del ricorrente, pervenute in data 26 gennaio 2016;

RILEVATO, sulla scorta della documentazione istruttoria acquisita agli atti del procedimento, che l'odierno istante lamenta di aver subito ingenti danni alla propria attività quale distributore di benzina autorizzato Esso, bar ed edicola, a causa del disservizio sulla propria utenza 0965763xxx avvenuto nel mese di settembre 2015 e protrattosi per circa 20 giorni;

Il tentativo di conciliazione, tenutosi in data 28 ottobre 2015, si è concluso con il mancato accordo delle parti, come da verbale di mancata conciliazione, in atti.

Per quanto sopra, l'istante richiede:

1. Risarcimento del danno da mancato guadagno per reiterati disservizi;

La società resistente, tempestivamente costituita, respinge ogni addebito, eccependo di aver già indennizzato il ricorrente, con un accredito pari ad € 149,80 (centoquarantanoveeuro/80), per il ritardo nella riparazione del guasto, secondo i parametri di cui alle Condizioni Generali di Abbonamento. Insiste pertanto per il rigetto integrale delle richieste di parte ricorrente.

Passando all'esame della questione,

PRELIMINARMENTE si dichiara inammissibile la richiesta di risarcimento del danno da lucro cessante, esulando dalle competenze dell'organo adito la valutazione delle richieste risarcitorie di danni ex art. 19 comma 4 del Regolamento, devolute, *ex adverso*, alla cognizione esclusiva del giudice ordinario.

NEL MERITO, all'esito dell'istruttoria, si rileva quanto segue: questo ufficio, sulla scorta della documentazione acquisita, ha potuto constatare come non sia ascrivibile alla Società resistente, alcuna condotta da cui far discendere, in capo all'odierno istante, il diritto ad indennizzo. Il ritardo nella riparazione del guasto è stato, difatti, come correttamente eccepito dalla resistente, già indennizzato, con applicazione dei parametri di cui alle CGA predisposte dal gestore, per un importo giornaliero superiore rispetto a quello applicabile, ex art. 5 della delibera 73/11/CONS del 16 febbraio 2011, a titolo di indennizzo da malfunzionamento.

In esito all'attività istruttoria integrativa, disposta da questo Ufficio, si è potuto rilevare come l'effettivo indennizzo sia stato comunicato al ricorrente con nota dell'11 gennaio 2016, prot. C14533013, con accredito di € 149,80 (centoquarantanoveeuro/80) da addivenire a mezzo bonifico domiciliato postale entro 120 dalla data della comunicazione stessa. La relativa richiesta di indennizzo di parte istante deve, pertanto, essere rigettata.

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 19, comma 6 del Regolamento di procedura, nella quantificazione di rimborsi ed indennizzi, deve tenersi conto *"del grado di partecipazione e del comportamento assunto dalle parti anche in pendenza del tentativo di conciliazione"*;

CONSIDERATO che, nel caso di specie, non ricorrono le condizioni per il rimborso delle spese di procedura, vista l'inammissibilità ed il rigetto delle domande dell'istante;

Per tutto quanto sopra esposto

DETERMINA

- 1) L'inammissibilità dell'istanza di risarcimento danni avanzata dal sig. Autolitano D. con l'odierna istanza di definizione, nei confronti della società Tim-Telecom Italia;
- 2) Il rigetto della richiesta di indennizzo da malfunzionamento avanzata dal sig. Autolitano D., nei confronti della società Tim-Telecom Italia;
- 3) È in facoltà del ricorrente avviare azione risarcitoria dinanzi alla competente Autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del vigente Regolamento;
- 4) Ai sensi dell'art. 19, comma 3, del Regolamento "il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità", come disposto dall'art. 98, comma 11, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259";
- 5) La presente determinazione è notificata alle parti e pubblicata nel Bollettino Ufficiale e sul sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e sul sito web del Co.Re.Com. Calabria, assolvendo in tal modo ad ogni obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009;

Ai sensi dell'art. 135, comma 1, lett. b) del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 119 dell'anzidetto Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di (60) sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

Reggio Calabria, 15 luglio 2016

Il Responsabile del Procedimento
F.to Avv. Elisa Carpentieri

Il Direttore del Co.Re.Com. Calabria
F.to Avv. Rosario Carnevale